

Newsletter di aggiornamento Dicembre 2020 n.6

Realizzata da 24 ORE Professionale per

FINAMAR Group
e
Ordine Avvocati Perugia

SOMMARIO

FINAMAR Group
Idee in movimento 5

FINAMAR HEALTH CARE - Società di Mutuo Soccorso

Sostiene i propri Associati, fornendo assistenza sanitaria e previdenziale ad integrazione di quella fornita dallo Stato o da altri Enti Pubblici senza fini di lucro

6

FINAMAR INSURANCE BROKER

Professionisti del settore che si pongono come obiettivo quello di trovare le migliori soluzioni partendo dalle tue esigenze

7

NEWS E APPROFONDIMENTI

PENALE E RISARCIMENTO

PAGATE LE SPESE LEGALI A CHI È ASSOLTO

Volerlo interpretare come un attacco diretto a un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, l'obbligatorietà dell'azione penale, sarebbe eccessivo, di certo però l'approvazione all'unanimità di un emendamento alla manovra invita alla riflessione. Perché, se lo Stato perde in giudizio, deve rifondere le spese legali sostenute dal cittadino.
Giovanni Negri, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 22 dicembre 2020

8

PROFESSIONE E AGEVOLAZIONI

AVVOCATI, STOP AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER CHI HA PERSO 1/3 DEL REDDITO

Per gli avvocati, ma anche per i commercialisti e gli altri professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (oltre al resto delle partite Iva), il 2021 potrebbe essere un "anno bianco". La commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato all'unanimità l'emendamento alla manovra che finanzia con un miliardo per il 2021 lo stop al pagamento dei contributi previdenziali per professionisti ed autonomi.

Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Diritto", 21 dicembre 2020

10

FAMIGLIA E SUCCESSIONE

GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AL TESTAMENTO

La prassi negoziale dimostra l'interesse e l'attualità degli studi diretti all'analisi di strumenti negoziali alternativi al testamento che permettano di attuare il trasferimento di beni oltre la morte, dando rilievo alla diversa e particolare destinazione o funzione economica dei beni medesimi ed alle differenti qualità personali dei soggetti destinatari dell'attribuzione patrimoniale.

Valeria Cianciolo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Diritto", 14 dicembre 2020

12



PROFESSIONE FUTURA

AVVOCATI, ECCO LE NUOVE SPECIALIZZAZIONI

Specializzazioni forensi più articolate e taglio al numero di incarichi per la conservazione del titolo di avvocato specialista. È approdato alla pubblicazione in «Gazzetta» l'atteso regolamento del ministero della Giustizia.

Giovanni Negri, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Diritto”, 12 dicembre 2020

21

PATTEGGIAMENTO E “CONDIZIONALE”

SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO E REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Quale è la natura giuridica dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.? Quali problemi interpretativi sono stati affrontati dalla Corte di Cassazione? Quando è possibile pronunciare la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto?

Stefano Sonvico, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”, Edizione del 4 novembre 2020, n. 11, pag. 47-54

24

SENTENZE

CASSAZIONE CIVILE

ONORARI PROFESSIONALI, CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE SU DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO E CONDANNA ALLE SPESE

Corte di cassazione - Sezione VI-2 civile – Ordinanza 14 dicembre 2020, n. 28425

Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Diritto”, 16 dicembre 2020

37

CASSAZIONE CIVILE

EREDITÀ, IL TRIBUNALE GIUDICA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA SULLA DOMANDA DI IMMEDIATA DIVISIONE

Corte di cassazione - Sezione II civile – Sentenza 30 ottobre 2020, n. 24039

Mario Finocchiaro, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Diritto”, 8 dicembre 2020

39

CASSAZIONE PENALE

INFORTUNI, IMPRESA RESPONSABILE ANCHE PER UNA SOLA TRASGRESSIONE

Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 26 ottobre 2020, n. 29584

Giovanni Negri, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 15 dicembre 2020

42

CASSAZIONE PENALE

IL SEQUESTRO PER MAFIA DELL'INTERA SOCIETÀ NON LEDE IL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEL SOCIO DI MINORANZA IN BUONA FEDE

Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 24 novembre 2020, n. 32904

Fabrizio Ventimiglia e Francesco Vivone, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Diritto”, 3 dicembre 2020

44

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

CIVILE

ESPULSIONE, VALIDO IL DECRETO PREFETTIZIO COMUNICATO CON COPIA AUTENTICATA

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, Il Sole 24 ORE - Estratto da “N&T plus Diritto”

47

PENALE


VALUTAZIONE CIRCA L'INCOMPATIBILITÀ TRA IL REGIME DETENTIVO E LE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CONDANNATO

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, Il Sole 24 ORE - Estratto da “N&T plus Diritto”

49



FINAMAR
GROUP



Chiusa in redazione il 22 dicembre 2020





FINAMAR
GROUP



IDEE IN MOVIMENTO

group.finamar.eu

Centralino 075.8000.256 | 075.8000.946 | 075.8001.585 - Numero Verde 800.30.10.90



FINAMAR
GROUP



5

La diversità è il nostro punto di forza ed è rappresentata dalla capacità di ascoltare i bisogni degli utenti.

È proprio da qui che avviene la crescita e prendono vita i progetti di **Finamar Group**, identificando una strategia aziendale comune per garantire trasparenza, onestà e rettitudine.

**UN PERCORSO VINCENTE ED AFFIDABILE
PER SODDISFARE LA VOSTRE ESIGENZE**



FINAMAR
GROUP





SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Sostiene i propri Associati, fornendo assistenza sanitaria e previdenziale ad integrazione di quella fornita dallo Stato o da altri Enti Pubblici senza fini di lucro.

SEMPLICITÀ E TRASPARENZA SONO IL NOSTRO PORTAVOCE, L'UNICITÀ DEL PRODOTTO È UN'ECCellenza I NOSTRI PIANI SANITARI PER I PRIVATI E PER LE AZIENDE



HEALTH INSURANCE GOLD

Spese mediche
Piano odontoiatrico
Long Term Care
Health Care Assistance
Health Security Loyalty

HEALTH CARE ASSISTANCE

Ricerca cliniche e prenotazioni visite mediche
Consulenza medica telefonica
Passaporto sanitario
Assistenza stradale
Assistenza casa
Health Security Loyalty

HEALTH CARE LIFE

Spese mediche
TCM
Health Security Loyalty

HEALTH CARE PLUS

Spese mediche
TCM
Long Term Care
Health Security Loyalty



HEALTH CARE PET LIFE

Spese veterinarie
Responsabilità civile
Tutela legale dell'animale
Health Security Loyalty



Il piano sanitario contro il Covid -19

In questo particolare momento di difficoltà, FINAMR HEALTH CARE vuole dare il suo concreto aiuto studiando nei minimi particolari tutto quello di cui si ha bisogno.

- Rimborso spese di viaggio di un familiare in caso di ricovero
- Consulto medico telefonico H24
- Rimborso spese mediche
- Assistenza post ricovero





FINAMAR INSURANCE BROKER

IL NOSTRO IMPEGNO COME GARANZIA DELLA TUA SICUREZZA

La competitività di **Finamar Insurance Broker** è costituita dai professionisti del settore che, partendo dalle esigenze e dalle aspettative del cliente e sulla base di un'approfondita conoscenza del mercato assicurativo, si pongono come obiettivo quello di trovare le migliori soluzioni.



COPERTURE PERSONALIZZATE CHE RISPETTANO LE ESIGENZE DI OGNI SINGOLO CLIENTE

Auto | Moto | Mezzi pesanti | Movimento terra | Mezzi agricoli
Garanzie accessorie

Scegli la protezione dagli infortuni per te e la tua famiglia MENO MALE GOLD

Invalidità permanente | Decesso | Gesso o tutore mobile | Ricovero
Rimborso spese mediche | Ustioni, lussazioni, commozione celebrale
Dai 18 ai 70 anni



DIFENDIAMO LA TUA PROFESSIONE

Responsabilità civile | Tutela Legale | Cyber Risk
GARANTIAMO SOSTEGNO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE



News e approfondimenti

**PENALE E
RISARCIMENTO**

8

Pagate le spese legali a chi è assolto

Giovanni Negri, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 22 dicembre 2020

Volerlo interpretare come un attacco diretto a un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, l'obbligatorietà dell'azione penale, sarebbe eccessivo, di certo però l'approvazione all'unanimità di un emendamento alla manovra presentato dal deputato di Azione Enrico Costa invita alla riflessione.

Perchè, per la prima volta nel penale, istituisce il principio per cui se lo Stato perde in giudizio, allora deve rifondere le spese legali sostenute dal cittadino risultato innocente. L'obiettivo, sottolinea lo stesso Costa, è di mettere nelle mani dei cittadini che sono riusciti a dimostrare la loro estraneità ai fatti contestati e tuttavia sono stati sottoposti al peso del procedimento penale uno strumento che possa parzialmente limitare i danni, almeno sul piano economico.

La formula piena

Nel dettaglio, è stato aggiunto un articolo il 177 bis al Ddl manovra, in base al quale lo Stato provvederà al rimborso delle spese legali sostenute, entro il limite di 10mila e 500 euro, per l'imputato prosciolto perchè il fatto non sussiste, perchè non ha commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato. La sentenza dovrà essere irrevocabile e l'importo (che non andrà a costituire reddito) sarà corrisposto in 3 rate annuali di uguale importo, a partire dall'anno successivo a quello di irrevocabilità.

Serve la fattura

Il rimborso, che riguarderà le assoluzioni successive all'entrata in vigore della legge di bilancio, sarà riconosciuto dietro presentazione di fattura da parte del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto versamento. La fattura dovrà essere accompagnata da una parere di congruità da parte del Consiglio dell'ordine e da una copia della sentenza con l'attestazione di irrevocabilità da parte della cancelleria.



I casi esclusi

Fuori dal perimetro della norma, senza quindi riconoscimento del rimborso, restano i casi di assoluzione da alcuni capi di imputazione ma di condanna per altri, l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, la sopraggiunta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione. Sarà poi un decreto del ministero della Giustizia a puntualizzare meglio tutte le modalità di erogazione e la determinazione degli importi, tenuto conto della durata dei procedimenti e dei gradi di giudizio cui l'imputato è stato sottoposto.



Avvocati, stop al pagamento dei contributi previdenziali per chi ha perso 1/3 del reddito

Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Diritto", 21 dicembre 2020

Per gli avvocati, ma anche per i commercialisti e gli altri professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (oltre al resto delle partite Iva), il 2021 potrebbe essere un "anno bianco". La commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato all'unanimità l'emendamento alla manovra che finanzia con un miliardo per il 2021 lo stop al pagamento dei contributi previdenziali per professionisti ed autonomi. La proposta di modifica è a prima firma Garavaglia (Lega) ed è stata sottoscritta da tutti i partiti.

L'agevolazione è prevista per chi con un reddito non superiore a 50mila euro nel 2019 abbia subito un calo di fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33 per cento nel 2020. La norma prevede poi che i criteri e la quota del fondo da destinare ai professionisti ordinisti venga fissato da un decreto congiunto dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia da emanare entro due mesi dalla entrata in vigore.

"Grazie al nostro emendamento alla legge di Bilancio, ora approvato – afferma Garavaglia -, le partite Iva non dovranno più versare i contributi fissi per tutto il 2021. Un anno bianco che salutiamo con grande soddisfazione. Assurdo obbligare i lavoratori autonomi, come artigiani, commercianti e professionisti, a pagare le tasse nonostante gli scarsi guadagni causati dall'emergenza Covid".

L'emendamento introduce l'articolo 5-bis che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, che costituisce anche il relativo limite di spesa. Il Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all'Inail) dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 non inferiore al 33 per cento (comma 1).



FINAMAR
GROUP



Analoga previsione riguarda anche i medici, gli infermieri e gli altri professionisti ed operatori previsti dalla legge 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l'emergenza Covid 19 e già in quiescenza (comma 2, ultimo periodo).

Si demanda poi ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), "la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del suddetto limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza".

Il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa è affidato agli enti previdenziali "che ne comunicano i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 3)".

Per finanziare la misura viene disposta la riduzione di 1 miliardo di euro per il 2021 del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 207 del medesimo ddl.

Via libera anche alla introduzione della Cig per i lavoratori autonomi della gestione separata Inps, non dunque per i professionisti iscritti alle Casse privatizzate. Il Ministro Nunzia Catalfo ha però annunciato l'intenzione di estenderlo anche ai professionisti degli ordini. La misura si chiama Iscro, Indennità di continuità reddituale e operativa, e prevede un assegno tra minimo 250 e massimo 800 euro al mese per 6 mesi per chi abbia subito perdite del 50% rispetto ai tre anni precedenti e abbia dichiarato un reddito non superiore a 8.145 euro.

Gli strumenti alternativi al testamento

Valeria Cianciolo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Diritto", 14 dicembre 2020

La prassi negoziale dimostra l'interesse e l'attualità degli studi diretti all'analisi di strumenti negoziali alternativi al testamento che permettano di attuare il trasferimento di beni oltre la morte, dando rilievo alla diversa e particolare destinazione o funzione economica dei beni medesimi ed alle differenti qualità personali dei soggetti destinatari dell'attribuzione patrimoniale. La materia delle successioni, d'altra parte, riproduce un campo di esercizio dell'attività negoziale irto di trappole per i molteplici limiti e divieti imposti alla autonomia privata, in primis, quello dei patti successori. L'espansione di strumenti negoziali volti alla trasmissione della ricchezza familiare tesi a sostituire lo strumento del testamento è connesso al fatto che il nostro sistema successorio è essenzialmente indifferente al contenuto economico, alla qualità dei beni che formano oggetto della successione. Una villa da usare per le vacanze o una industria sono solo dei cespiti da conferire secondo le regole proprie della successione legittima e/o testamentaria (o della successione necessaria, se si riflette sulla prospettiva della tutela dei diritti dei legittimari).

L'art. 458 c.c., tuttora sancendo la nullità di "ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione" denota l'insofferenza del legislatore del 1942 verso qualunque forma di vocazione contrattuale, giustificata dalla volontà di tutelare il valore della libertà testamentaria ed il principio connesso della revocabilità del testamento. La stessa disposizione commina la nullità di "ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o rinuncia ai medesimi".

In questa sede ci si limiterà a tratteggiare le caratteristiche e la ratio sottesa ad istituti, alcuni di nuovo conio, altri datati, che hanno coinvolto l'attenzione degli operatori in una loro applicazione alternativa allo strumento testamentario.

1. La donazione

Lo schema della donazione è certamente riuscito ad offrire nel tempo una valida soluzione alternativa al testamento, pur tenendo a mente tutte le implicazioni che concernono la questione della lesione della legittima e dell'azione di riduzione esperibile da quei legittimari danneggiati da una donazione. Non tutte le soluzioni, tuttavia, si sono rivelate in grado di sfuggire alla scure dell'art. 458 cod. civ.:



si pensi, in particolare, alla donazione sottoposta alla condizione sospensiva della premorienza del donante, la c.d. donazione si praemoriar. Vi è chi esclude che questa attribuzione avvenga per causa di morte e, dunque, ne afferma la validità; secondo altri, invece, nella donazione si praemoriar sarebbe comunque presente una causa di morte, «in quanto la sua funzione sarebbe quella di permettere al dichiarante di disporre dei propri beni o diritti (e dunque della propria successione) per quando avrà cessato di vivere». In questo senso si è espressa la Cassazione (Cass. civ., 24 aprile 1987, n. 4053, in G. comm., 1987, II, 725) la quale ha sancito la nullità, per violazione del divieto dei patti successori, del negozio con il quale «un soggetto disponga in vita di un proprio diritto con effetti decorrenti dalla data della propria morte, attribuendo ad altro soggetto il godimento di un immobile (diritto di abitazione di un appartamento, qualificato nell'atto come comodato) a partire dal giorno in cui esso dichiarante avrà cessato di vivere, anche se strutturato nella forma di atto "inter vivos" sottoposto alla condizione sospensiva della premorienza del titolare del diritto», argomentando che tale atto dispositivo «concreta una disposizione successoria, in quanto la sua funzione è quella di permettere al dichiarante di disporre dei propri beni e dei propri diritti (e quindi della propria successione) per quando avrà cessato di vivere. Si tratta perciò di un negozio a causa di morte e non di un negozio connesso alla morte, che preveda cioè effetti in qualche modo dipendenti dalla morte di una persona».

Problematica è un'altra figura di donazione prevista dal codice civile, ossia, la donazione con riserva di disporre. L'art. 790 cod. civ. dispone che "Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi". La norma sembra essere chiara, ma solo all'apparenza. Anche nella donazione riservata il trasferimento della proprietà delle cose donate è attuale a favore del donatario. In questa sede, si tralascia l'annoso problema della natura di detto negozio (risolutivamente condizionata secondo la dottrina tradizionale), per soffermarci su di un altro profilo: la riserva di disporre altro può considerarsi uno strumento a tutela degli interessi del donante? Da qui, la dottrina più moderna ha preso lo spunto per affermare che la riserva di disporre non è che il mezzo per consentire al donante di rivedere l'assetto iniziale dei propri interessi. Si faccia un esempio: donazione dell'azienda a uno dei figli del donante, quello ritenuto più idoneo allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e il quale, invece, si riveli del tutto inadeguato alla conduzione dell'azienda (tale ipotesi può considerarsi superata alla luce di quello che si dirà oltre in tema di patto di famiglia). In pratica, la riserva di disporre presupporrebbe, anche se la legge non lo dice espressamente, che il donante sia un soggetto che ha un programma negoziale da attuare e che l'esercizio della riserva diviene lo strumento di controllo dei comportamenti del donatario (A. Natale, "La donazione con riserva di disporre una prestazione assistenziale in favore del donante", in Famiglia, persone e successioni, 2012, pag. 127 ss.).



Con il recepimento del contratto di affidamento fiduciario attraverso la Legge 22 giugno 2016 n. 112 (Legge sul "Dopo di noi"), la donazione con riserva potrebbe avere un ruolo molto meno marginale perché il programma negoziale sotteso alla riserva può essere raggiunto attraverso il contratto di affidamento fiduciario che però non presenta quelle medesime lacune della disciplina, né i medesimi limiti di oggetto e di quantità che nella prassi hanno marginalizzato la donazione con riserva (cfr. M. Lupoi, *Il contratto di affidamento fiduciario*, Milano, 2014, pag. 299).

2. Il patto di famiglia

Le imprese familiari rappresentano un plusvalore per il tessuto economico italiano se si considera che il nostro sistema economico è caratterizzato dalla grande diffusione di imprese a matrice familiare. Ma spesso, i patrimoni aziendali sono oggetto di litigiosità quando si apre una successione, perché una stima cristallizzata, fondamentale per avviare una divisione ereditaria, o anche solo per scongiurare la lesione della quota di legittima, per sua natura non prende in considerazione fattori dinamici tesi alla produzione, agli scambi e in definitiva alla generazione di ricchezza. Almeno sulla carta, più semplice appare la stima delle partecipazioni sociali, se si guarda allo stato di salute della società e alla periodica distribuzione degli utili assicurata agli investitori. Ma anche in questo caso, si può assistere ad una disgregazione negli assetti di forza decisi in assemblea e un'instabilità decisionale spesso molto rilevante. Attraverso lo strumento classico del testamento, in caso di scomparsa dell'imprenditore, la moglie e i suoi figli (non tutti molto spesso, con esperienze imprenditoriali) subentrerebbero, in quanto eredi legittimari, nell'azienda familiare e con molta probabilità, si assisterebbe alla cessione della stessa nel breve – medio termine.

L'art. 2 della legge 14 febbraio 2006 n. 55 ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto denominato "patto di famiglia" che consente di bypassare i limiti propri del testamento (come pure della donazione). In conseguenza di tale modifica, all'interno del Codice civile è stato aggiunto dopo l'art. 768, il Capo V-bis, formato da sette articoli (dal 768 - bis al 768 – octies cod. civ.) e contestualmente, si è modificato l'art. 458 cod. civ. in tema di patti successori. (L'originario articolo 458 del cod. civ. prevedeva la nullità di qualsiasi atto con cui un soggetto disponesse della propria successione e dei diritti che potevano derivargli da una successione non ancora aperta. In dottrina si è affermato: "la liquidazione dei diritti di legittima ... a favore dei partecipanti al patto si atteggia come un patto successorio, come tale volto a definire da subito, tra i contraenti, i futuri assetti successori." Lupetti, *Patti di famiglia: note a prima lettura*, in CNN Notizie, 14 febbraio 2006). Il patto di famiglia consente all'imprenditore di predisporre, o meglio, programmare la successione nella propria impresa finché è ancora in vita, gestendone il passaggio alla generazione successiva e al contempo, definendo le ragioni azionabili in sede di successione mortis causa e di divisione ereditaria da soggetti portatori di interessi potenzialmente configgenti con quelli dell'impresa medesima. Consente all'imprenditore di pianificare il cd. "passaggio generazionale" attraverso il



trasferimento (a titolo gratuito) della propria azienda (individuale o collettiva ed in quest'ultimo caso limitatamente alla quota di propria competenza) ad alcuni dei propri discendenti, senza che l'operazione possa poi essere messa in discussione da parte degli altri familiari/legittimari.

L'art. 768-bis cod. civ. definisce il patto di famiglia come il "contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti". La disposizione non può che operare con riguardo a quelle partecipazioni sociali che, per loro natura, assicurano un "potere di gestione" in capo al relativo titolare; ove tale utilità o strumentalità non fosse ravvisabile, cesserebbe la stessa ragion d'essere della deroga al divieto dei patti successori, risolvendosi la partecipazione sociale in un "investimento", ma non certo in un "bene produttivo".

L'essenza del patto di famiglia non risiede, peraltro, nella vicenda traslativa inter vivos, realizzabile evidentemente anche prima ed a prescindere da queste norme; quanto piuttosto nella disciplina dettata dai successivi articoli, che prevedono - a fronte della "liquidazione" dei legittimari da effettuarsi con lo stesso o con successivo contratto - il non assoggettamento a collazione e riduzione della liberalità effettuata al discendente, realizzando, conseguentemente, un particolare "effetto di stabilità" del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali. Si tratta di motivo rinvenibile nel corso dei lavori preparatori dei diversi disegni di legge che si sono avvicinati: la relazione presentata alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati al disegno di legge n. C- 3870 nella riunione del 23 settembre 2003, ove si evidenzia la "necessità di garantire la dinamicità degli istituti collegati all'attività d'impresa", e di "consentire all'imprenditore di disporre liberamente della propria azienda per il periodo successivo alla propria morte, purché in accordo con i componenti della propria famiglia"; analogamente, nell'intervento del relatore alla riunione della medesima Commissione del giorno 11 marzo 2004, si parla di "garantire la continuità della gestione delle piccole imprese."

La ratio del patto di famiglia, è infatti, quella di «(...) conciliare il diritto dei legittimari con l'esigenza dell'imprenditore che intenda garantire alla propria azienda (o alla propria partecipazione societaria) una successione non aleatoria a favore di uno o più discendenti, prevedendo da una parte la liceità degli accordi in tal senso, dall'altra la predisposizione di tutela di legittimari che siano stati esclusi dalla proprietà dell'azienda (o dalla titolarità delle partecipazioni sociali).» Relazione alla proposta di l. n. 3870 dell'8.4.2003.

Questi obiettivi erano irrealizzabili in un ordinamento, come il nostro, incapace di operare una ripartizione preferenziale in ragione della natura dei cespiti caduti in successione.



3. Il prestito vitalizio ipotecario: cosa è e come funziona

Con la L. 2 aprile 2015, n. 44, la galassia degli strumenti finalizzati ad agevolare l'accesso al credito in una condizione congiunturale di difficoltà si è accresciuta: la legge citata, infatti, inserisce all'interno dell'art. 11-quaterdecies D.L. n. 203 del 2005 una serie di commi (dal 12 al 12-sexies) che vanno a regolamentare l'istituto del prestito vitalizio ipotecario, nuova tipologia di finanziamento a medio e lungo termine, che consente la capitalizzazione annuale di interessi e di spese, concedibile da Istituti di credito e da intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo tenuto ex art. 106 T.U.B. (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) presso la Banca d'Italia.

Il prestito viene garantito da una ipoteca di primo grado da accendersi su immobili residenziali ed è destinato solo alle persone fisiche che abbiano compiuto i sessanta anni di età che ottiene a mutuo una somma offrendo in garanzia un immobile con l'impegno di restituire il capitale (ovviamente maggiorato di interessi e spese) al verificarsi di una serie di eventi, primo fra i quali la morte del mutuatario, ossia, dello stesso beneficiario.

La legge peraltro consente alle parti di pattuire una restituzione rateizzata degli interessi e delle spese in una fase antecedente al verificarsi di questi eventi.

Il beneficiario resta quindi proprietario dell'immobile offerto in garanzia ed è destinatario di tutti gli obblighi (in primo luogo quelli tributari e amministrativi) connessi alla sua posizione. Solo una serie di poteri risultano compressi nella misura in cui al loro esercizio risulti il verificarsi di uno degli eventi dai quali la legge fa scaturire l'obbligo del beneficiario del prestito di procedere all'integrale restituzione delle somme, come ad esempio, il trasferimento, parziale o totale, della proprietà del bene o di altri diritti reali su di esso.

3. 1. Le modalità di rimborso del credito

Le modalità di rimborso del finanziamento sono regolate dai commi 12 e 12-bis del citato art. 11-quaterdecies D.L. n. 203 del 2005 il quale prevede che il beneficiario del prestito al verificarsi di alcune condizioni specificamente previste dalla norma, provveda al rimborso integrale delle somme mutate.

Tale obbligo sorge:

a) al momento della morte del beneficiario. Lo strumento del prestito vitalizio ipotecario considera il decesso del mutuatario quale evento primario a cui riconnettere l'obbligo di restituzione integrale del capitale mutuato e, pertanto, si va ad intersecare naturalmente con le dinamiche (e la disciplina) della successione mortis causa.



b) qualora venga trasferita in tutto o in parte la proprietà dell'immobile dato in garanzia oppure qualora vengano trasferiti in tutto o in parte altri diritti reali o di godimento relativi all'immobile stesso (si pensi alla costituzione di un usufrutto in favore di terzi sull'alloggio dato in garanzia)

c) qualora vengano compiuti atti che comportino una riduzione significativa del valore dell'immobile dato in garanzia (ed in tal senso la norma include espressamente la costituzione in favore di terzi di diritti reali di garanzia che vadano a gravare sul bene).

L'ipoteca a garanzia del finanziamento non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del beneficiario.

Il comma 12-quater disciplina le facoltà dell'Istituto di credito in ordine all'ipoteca così iscritta in caso di mancato adempimento da parte del mutuatario.

In particolare, se il rimborso del finanziamento non viene effettuato nel termine di dodici mesi dal verificarsi di uno degli eventi che lo impongono (morte del beneficiario, trasferimento della proprietà sull'immobile, compimento di atti che ne riducano il valore, ecc...) il finanziatore può procedere alla vendita dell'immobile ad un valore pari a quello di mercato.

Il valore di mercato del bene va determinato mediante l'intervento di un perito indipendente incaricato dal finanziatore.

Se nell'arco dei successivi dodici mesi non si perfeziona la vendita al valore così determinato, il valore stesso viene decurtato del 15%.

E così si procede ogni dodici mesi con ulteriori decurtazioni di pari entità finché non si giunge alla vendita dell'immobile.

Il ricavato della vendita va quindi utilizzato in via prioritaria per estinguere il credito vantato dall'Istituto mutuante e le somme eventualmente in eccesso andranno restituite al mutuatario.

La norma, in alternativa a questa procedura, consente all'erede del beneficiario di accordarsi con la Banca per provvedere alla vendita dell'immobile a patto che questa si perfezioni nel termine di dodici mesi.

È opportuno sottolineare che l'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute.



4. Il trust

Il trust è un istituto estraneo agli ordinamenti di civil law, è di origine anglosassone, appartenente alla cultura giuridica e all'esperienza dei paesi di common law; è stato riconosciuto e regolamentato dalla Convenzione dell'Aja, e definito come "un rapporto giuridico istituito da una persona, - con atto tra vivi o mortis causa- qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato".

Il trust fa ingresso nel nostro sistema giuridico poiché il legislatore ha ratificato la Convenzione de L'Aja del 1985 sulla "Legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento", senza addurre alcuna riserva, con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. La Convenzione non ha avuto l'effetto di introdurre il trust in Italia o in altri paesi, ma si è limitata a disciplinare il conflitto delle leggi nello spazio e la scelta della legge applicabile, permettendo in questo modo ai trusts, indipendentemente dalla legge dalla quale sono disciplinati, di produrre effetti nei cosiddetti ordinamenti "non trust".

L'art. 2 della Convenzione stabilisce che "per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, - con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato".

Da tali disposizioni si evince che l'aspetto centrale del trust sta nell'individuare un interesse da perseguire, attraverso una serie di rapporti finalizzati alla realizzazione di quell'interesse. Negli ordinamenti di common law, dove le leggi non sono codificate e il ruolo della giurisprudenza è fondamentale per stabilire i comportamenti, gli elementi che connotano il trust sono almeno tre:

- 1) l'affidamento: quello del disponente che perde la disponibilità dei beni a favore del trustee per effetto del trasferimento e quello dei beneficiari di veder rispettato lo scopo del trust;
- 2) la segregazione: non vi è confusione dei beni o dei diritti nel patrimonio del trustee con la conseguenza che i creditori personali del trustee non possono aggredire i beni in trust;
- 3) la perdita del controllo sui beni: chi ha istituito il trust perde ogni controllo sui beni e sui diritti trasferiti al trustee. L'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 ultimo comma, tuttavia, consente che il disponente possa conservare alcuni diritti e facoltà di regola esercitati con l'invio al trustee delle c.d. "lettere di raccomandazione" con le quali il disponente interviene in maniera non vincolante sull'operatività del trustee.

La Convenzione dell'Aja riconosce soltanto i trusts espressamente istituiti, coinvolgenti sempre tre



soggetti (il disponente o settlor, il trustee ed il beneficiary):

- il settlor che trasferisce il bene o il diritto al trust;
- il fiduciario o trustee che acquista la proprietà del bene (ossia, la proprietà tutelata dalla common law);
- il beneficiario che acquista la proprietà del bene stesso (ossia, la proprietà tutelata).

I soggetti coinvolti non devono essere necessariamente tre: un soggetto può istituire un trust del quale sia egli stesso tanto trustee quanto beneficiario (o solo il trustee o solo il beneficiario): i tre soggetti della configurazione elementare possono quindi essere due o perfino uno solo.

19

Appare opportuno ricordare che l'effetto di qualsiasi trust è quello di segregare una posizione soggettiva e destinarla a una specifica finalità. Il disponente (generalmente i genitori nel caso di trust a favore di disabili) si spoglia dei beni che trasferiscono al trustee con l'incarico di amministrarli e gestirli secondo le disposizioni contenute nell'atto istitutivo. I beni attribuiti al trustee non possono essere aggrediti dai creditori del disponente (salvo casi particolari), dai creditori dei beneficiari, dai creditori del trustee e non cadono nella successione del trustee medesimo.

Caratteristica indefettibile del trust è la "segregazione patrimoniale", la quale postula che i beni trasferiti in trust, e per tutta la sua durata, sono intangibili alle pretese di terzi, ed in particolare dei creditori del disponente, del trustee e dei beneficiari. A norma dell'art. 11 della Convenzione de L'Aja, la segregazione costituisce l'effetto minimo del riconoscimento di un trust istituito conformemente alla legge regolatrice.

Un trust esiste in relazione ad una proprietà identificata. Il proprietario assoluto del trust fund, o settlor, crea il trust nominando un trustee per tenere il trust fund in trust per il beneficiario prescelto. La creazione del trust da parte del settlor è detta dichiarazione di trust. Il settlor deve avere la totalità dei diritti nella proprietà prima della dichiarazione di un trust. La dichiarazione di trust comporta una divisione nel titolo della proprietà organizzata in trust: il titolo legale è trasferito al trustee, così che il trustee acquista tutti i diritti di common law nella proprietà e appare come titolare al mondo esterno, mentre il titolo equitativo è attribuito al beneficiario. Sulla base del diritto dei trusts, l'interesse equitativo si deve considerare l'interesse definitivo nel trust fund; ciò significa che il beneficiario acquista diritti proprietari equitativi nel trust fund ed anche un complesso di azioni personali contro il trustee per assicurare che il trustee persegua i termini del trust. Nel suo schema generale, il trust implica, pertanto, che un soggetto, settlor, trasferisca, con atto tra vivi, revocabile



o irrevocabile, o con atto mortis causa, ad un altro soggetto, trustee, la titolarità di uno o più diritti, conferendogli l'incarico di utilizzare i medesimi a vantaggio di un terzo soggetto beneficiario ovvero per il perseguimento di uno scopo.

La fattispecie costitutiva del trust si compone di due negozi distinti, ma collegati: un negozio istitutivo, che contiene le regole cui il trustee dovrà attenersi nell'amministrazione del trust fund, ed un negozio dispositivo, che attua il trasferimento dei beni dal disponente al trustee. In attuazione del negozio istitutivo del trust non viene in essere nessun nuovo soggetto di diritto, ma ciò che viene trasferito al trustee, il quale sarà titolare della legal ownership, cioè del diritto di proprietà tutelato at law, diviene oggetto di un patrimonio separato dal suo patrimonio personale, conseguentemente inattaccabile dai creditori personali sia del trustee stesso, sia del disponente che del o dei beneficiari.

20



Avvocati, ecco le nuove specializzazioni

Giovanni Negri, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Diritto", 12 dicembre 2020

Specializzazioni forensi più articolate e taglio al numero di incarichi per la conservazione del titolo di avvocato specialista. È approdato alla pubblicazione in «Gazzetta» l'atteso regolamento del ministero della Giustizia con le modifiche alla disciplina delle specializzazioni dopo il primo intervento di 5 anni fa. Tra gli elementi di spicco del decreto n. 163, la diversa ripartizione delle materie oggetto della specializzazione. Potranno essere 13 in tutto:

21

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;
- f) diritto internazionale;
- g) diritto dell'Unione europea;
- h) diritto dei trasporti e della navigazione;
- i) diritto della concorrenza;
- l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
- m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
- n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale;



o) diritto dello sport.

Non più di 2 titoli

Il titolo può riguardare non più di 2 dei settori individuati e tuttavia determinante sarà l'intreccio con gli indirizzi di specializzazione, perchè il titolo di specialista si acquisisce attraverso la frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi. E il decreto si preoccupa di dettagliarli per le 3 macroaree del diritto civile, penale e amministrativo. Nel primo, tra gli indirizzi vanno sottolineati quelli in diritto dei contratti, commerciale, bancario e della crisi d'impresa; nel secondo, il diritto penale dell'economia e dell'impresa, quello dell'informazione di internet e delle nuove tecnologie e quello della persona e della pubblica amministrazione; nel terzo, il diritto del pubblico impiego e sanitario.

22

La conservazione

Il titolo può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, attraverso la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, che attesti come l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a 10, e non più 15, per anno.

I dottorati di ricerca

Nella versione finale del regolamento è rimasta una delle possibilità di acquisizione del titolo che le associazioni forensi avevano contestato con una lettera inviata nel giugno scorso al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, quella che apre al conferimento della specializzazione anche a chi ha ottenuto il dottorato di ricerca, ma, come avevano sottolineato le critiche, potrebbe ancora non avere ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione, innescando un cortocircuito difficilmente giustificabile.

Le reazioni

Per la presidente facente funzioni del Cnf, Maria Masi, «è un passaggio molto importante per l'avvocatura, per il processo di qualificazione dell'avvocato e per i cittadini che avranno maggiori elementi per orientare le scelte di assistenza e di patrocinio. Gli avvocati che intendono specializzarsi potranno acquisire il titolo sulla base della formazione specifica con l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività professionale. Ma se la specializzazione è una grande opportunità per chi vorrà conseguirla la formazione permanente a cui si affiancherà dovrà essere altrettanto solida e investire in settori nuovi in continua evoluzione».

Per l'Unione delle camere civili, il presidente Antonio de Notaristefani si tratta di «misure certo più



equilibrate della versione precedente. Con un baricentro meno rivolto agli studi professionali delle grandi città. Aldo Bottini, presidente di Agi (Avvocati giuslavoristi italiani) sottolinea che «è un giorno importante, per il quale le associazioni specialistiche sono nate nei primi anni duemila e per il quale si sono fortemente impegnate».



Sentenza di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale della pena

Stefano Sonvico, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Ventiquattrore Avvocato", Edizione del 4 novembre 2020, n. 11, pag. 47-54

LA QUESTIONE

Qual è la natura della sentenza di patteggiamento? La statuizione emessa all'esito del procedimento disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p. che venga pronunciata successivamente a una sentenza di condanna o a un'altra sentenza con pena patteggiata può determinare la revoca del beneficio precedentemente concesso?

Premessa

La sentenza di patteggiamento definisce l'accordo sulla pena perfezionato tra la parte pubblica e quella privata.

La pronuncia rappresenta il momento certificatorio del negozio processuale, rispetto al quale al giudice è preclusa una penetrante indagine sul merito.

Valorizzando il profilo contrattualistico del procedimento, ispirato a finalità deflattiva, la sentenza di patteggiamento si caratterizza per l'assenza di un accertamento completo sulla responsabilità. La scelta operata dall'imputato di rinunciare alla difesa nel processo e dal processo comporta - in un'ottica di bilanciamento degli interessi - che allo stesso vengano riconosciuti uno sconto sulla pena e, nell'ipotesi prevista dall'art. 445, comma 1, c.p.p., l'esclusione dal pagamento delle spese processuali, dall'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza (fatta eccezione per la confisca).

L'assenza di un giudizio completo sulla responsabilità spiega due importanti corollari anche sul versante civilistico: la richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. preclude al giudice di decidere sulla domanda risarcitoria avanzata dalla costituita parte civile, e la decisione sulla pena patteggiata non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi.

Evidenziate le differenze strutturali e funzionali della sentenza di patteggiamento rispetto alla decisione di condanna, occorre chiarire se il giudice che applichi la pena su richiesta delle parti possa con lo stesso provvedimento revocare la sospensione condizionale precedentemente concessa. La soluzione al quesito dovrà avvenire attraverso la concreta qualificazione della natura della pronuncia emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444 ss. c.p.p., letta in relazione a quanto dispone l'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. Posto infatti che la sospensione condizionale è revocata di diritto qualora il condannato, nei termini stabiliti dall'art. 163 c.p., commetta un reato della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, è necessariamente preliminare stabilire se la sentenza di patteggiamento possa giustificare quel grado di accertamento sufficiente a stabilire che un nuovo reato sia stato commesso, ovvero, sotto diverso profilo, se tra i cd. effetti penali a essa ricollegati possa essere incluso anche quello della revoca.

La natura della sentenza di patteggiamento

La lettera dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. dispone che, salvo quanto previsto dall'art. 653 c.p.p., la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. «è equiparata a una pronuncia di condanna».

Dato che il legislatore propende per l'assimilazione - e non per la coincidenza - della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, solo un'interpretazione sistematicamente orientata può chiarirne la portata applicativa, individuando quali tra gli effetti propri dei giudizi ordinari a cognizione piena possano estendersi alle pronunce che applichino una pena concordata. Per quanto specificamente attiene alla presente analisi, il quesito cui si è chiamati a rispondere è quello di stabilire se tra gli effetti propri scaturenti dalla sentenza di patteggiamento sia ricompreso anche quello di disporre la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa.

Il punto di partenza dal quale procedere è rappresentato dall'incidenza del potere giurisdizionale riconosciuto in seno al rito alternativo in oggetto.

- Il cd. profilo negoziale

Il primo orientamento giurisprudenziale tende a sminuire il ruolo del giudice rispetto al carattere negoziale del rito, riconoscendo all'organo giurisdizionale un mero controllo di legalità. Egli non potrebbe sovrapporre valutazioni proprie rispetto a quelle consacrate nell'accordo, dovendosi invece limitare a un controllo di tipo negativo per evitare l'applicazione di pene incongrue. L'intervento sarebbe quindi limitato a un «giudizio di congruità».

- Il cd. profilo giurisdizionale

Altro contrapposto orientamento, negando la generale intangibilità dell'accordo, ammette un intervento diretto del giudice finalizzato a integrare il negozio con contenuti obbligatori.



Si pensi all'ordine di demolizione di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985 per il reato di costruzione abusiva (Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 1992, Di Benedetto); alla definizione della gravità della violazione, dell'entità del danno e del pericolo per la circolazione ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (Cass. pen., Sez. Un., 27 maggio 1998, Bosio); all'accertamento della falsità dell'atto (Cass. pen., Sez. Un., 27 ottobre 1999, Fraccari); alla motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. ove dagli atti risultino concreti elementi (Cass. pen., Sez. Un., 27 settembre 1995, Serafino), anche quando non emerga la prova positiva dell'innocenza (Cass. pen., Sez. Un., 25 ottobre 1995, Cardoni); alla modifica della qualificazione giuridica del fatto (Cass. pen., Sez. Un., 19 gennaio 2000, Neri); all'accertamento dell'intero fatto, anche in riferimento a un illecito amministrativo connesso (Cass. pen., Sez. Un., 21 giugno 2000, Cerboni); alla reiezione dell'accordo sulla pena allorché ne derivi l'estinzione del reato per prescrizione sulla base di non certe valutazioni comparative o riconoscimenti di attenuanti, dovendo invece rilevare la causa estintiva ove le circostanze aggravanti appaiano immediatamente inesistenti o le attenuanti emergano in modo inoppugnabile (Cass. pen., Sez. Un., 25 novembre 1998, Messina).

Tutte le indicate decisioni ammettono quindi un potere di accertamento del giudice, sebbene certamente incompleto e definibile in termini di semiplena cognitio.

Tale verifica giurisdizionale, giacché strutturalmente incompleta, collide con la possibilità astratta di riconoscere alla pronuncia emessa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. la natura di sentenza di condanna, attribuibile esclusivamente alla decisione che definisca un giudizio a cognizione piena.

Corollario di tale affermazione è l'esclusione dell'equiparazione integrale degli effetti conseguenti alla sentenza di condanna con quelli della pronuncia che applichi la pena concordata. Conclusione avallata dallo stesso dato normativo fondato sul concetto di equiparazione e non di identificazione.

Gli effetti penali compatibili con la sentenza di patteggiamento

Se è vero che non vi è identificazione, l'estensione degli effetti penali deve necessariamente avvenire attraverso un giudizio di ontologica compatibilità.

Dato che la sentenza di patteggiamento non presuppone un accertamento pieno e incondizionato sui fatti e sulle prove, perché essa si fonda sull'applicazione di una pena senza giudizio, e dato che il giudice non statuisce sulla colpevolezza, in ragione del mero accordo intervenuto tra le parti sul merito dell'imputazione, ne consegue che dalla stessa possa discendere qualunque effetto penale che non implichi l'ineludibilità dell'accertamento pieno della responsabilità dell'imputato.

Saranno quindi compatibili tutti quei provvedimenti accessori (di natura amministrativa) che non



necessitano di un preventivo giudizio di colpevolezza e non postulino un giudizio di responsabilità penale; incompatibili invece quelli espressamente esclusi dalla legge o intrinsecamente e inscindibilmente derivanti da una pronuncia di condanna a cognizione piena.

Tra i primi, ad esempio, è possibile annoverare la sospensione o la revoca della patente di guida, l'ordine di demolizione della costruzione abusiva e quello di ripristino dello stato dei luoghi; la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere.

Gli effetti penali incompatibili con la sentenza di patteggiamento

Tra gli effetti penali incompatibili con la pronuncia che applica una pena concordata era tradizionalmente incluso quello della revoca di diritto della sospensione condizionale precedentemente concessa, sul costante presupposto che la sentenza di patteggiamento - che può intervenire anche in fase di indagini preliminari, momento embrionale del procedimento in cui il reato ricorre in via meramente ipotetica - non si fonda sull'accertamento in ordine alla sussistenza del fatto criminoso e alla sua riconducibilità in capo all'imputato.

La carenza di una cognitio plena impediva di determinare in termini di certezza processuale se l'imputato avesse effettivamente commesso un nuovo reato nei termini previsti dall'art. 163 c.p. e precludeva dunque quel giudizio di immeritevolezza rispetto al quale la revoca della sospensione si pone come misura di tipo sanzionatorio.

La legge n. 134/2003 istitutiva del cd. patteggiamento allargato

La rilettura della problematica afferente l'estensione degli effetti penali propri di una sentenza di condanna al rito speciale di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. si è avuta a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 giugno 2003, n. 134 («Modifiche al Codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti»).

La novella - come noto - ha introdotto la possibilità di accesso al rito deflattivo anche nell'ipotesi in cui la pena finale comminata all'esito dell'accordo delle parti non sia superiore ai cinque anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria. Salvo che il reato contestato sia inquadrato tra le fattispecie ostative di cui al comma 1 bis dell'art. 444 c.p.p.

Con l'introduzione nel sistema del cd. patteggiamento allargato sono state apportate alcune significative novità, che hanno riconosciuto - quanto ai patteggiamenti ultrabiennali - la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza e l'esclusione dell'estinzione del reato.



Non potendosi accogliere la cd. teoria asimmetrica, che distingue tra i due tipi di sentenza, l'una del patteggiamento ordinario, l'altra del cd. patteggiamento allargato, per riconoscere natura di condanna solo a quest'ultima, si è dovuto operare un complessivo riesame del rito speciale di cui si discute e di rivisitazione del concetto di equiparazione. Posto che l'unitarietà teleologica dell'istituto deve intendersi prevalente rispetto alle differenze premiali che distinguono il cd. patteggiamento minor dal cd. patteggiamento maggior e posta l'identità strutturale del rito, l'interpretazione della portata applicativa del comma 1 bis, ultima parte, dell'art. 445 c.p.p., deve svolgere dal nuovo dato normativo. Sotto il profilo formale, l'art. 445, comma 1, c.p.p. attraverso il riferimento alla pena «irrogata» (e non alla pena applicata) richiama la modalità di determinazione della pena propria della sentenza di condanna; sentenza di condanna che viene intrinsecamente evocata ove si prevede, nell'ipotesi di patteggiamento allargato, il pagamento delle spese processuali e l'applicazione delle misure di sicurezza.

Altro elemento significativo è rappresentato dalla possibilità di sottoporre a revisione, al pari delle sentenze e dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, anche le pronunce emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. (art. 629 c.p.p.).

Se è pur vero che non vi possa essere identificazione tra sentenze di condanna e sentenze di patteggiamento - attesa la differente incidenza del potere di accertamento giurisdizionale - è altrettanto vero che l'intervento legislativo del 2003 impone un ritorno al regime della equiparazione in termini di assoluto rigore ermeneutico e non consente di rifuggire dall'applicazione di tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna che non siano espressamente escluse. Il problema finale, quindi, non è tanto quello di attribuire o meno natura di condanna alla sentenza di patteggiamento - che in ipotesi affermativa porterebbe a un'illegittima coincidenza tra decisioni che si sviluppano su presupposti procedurali differenti - ma quello di rideterminare il concetto di equiparabilità riconoscendo valenza definitiva alle emergenze sistematiche.

La revoca della sospensione condizionale come effetto penale della sentenza di patteggiamento

La rigorosa interpretazione del dato testuale (art. 445, comma 1, c.p.p.), i riferimenti normativi (artt. 629 e 653 c.p.p.), l'esclusione di determinati effetti premiali in ipotesi di cd. patteggiamento allargato, il potere di indagine - sebbene necessariamente compreso - riconosciuto al giudice nell'alveo della procedura disciplinata dagli artt. 444 e ss. c.p.p. portano a ritenere la sentenza di patteggiamento titolo idoneo a giustificare la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, essendo del tutto secondario, in materia di effetti, che l'intervento dell'organo giurisdizionale non si concluda con un accertamento pieno di responsabilità in capo all'imputato in ordine alla commissione del nuovo reato.



LA GIURISPRUDENZA

La questione relativa alla revocabilità, all'esito del giudizio ex artt. 444 ss. c.p.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa è stata ripetutamente sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione. Il tema, particolarmente dibattuto e delicato - dacché implicante evidenti riflessi di carattere pratico - ha conosciuto diversi arresti anche delle Sezioni Unite. Gli indirizzi giurisprudenziali formatisi nel tempo possono essere classificati come segue: positivo, negativo e misto.

Tale questione, tuttavia, prima di essere risolta in tal senso dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è stata ripetutamente sottoposta al vaglio della giurisprudenza di legittimità. Il tema, particolarmente dibattuto e delicato - dacché implicante evidenti riflessi di carattere pratico - ha anzi conosciuto diversi arresti anche delle Sezioni Unite. Gli indirizzi giurisprudenziali formatisi nel tempo possono essere classificati come segue: positivo, negativo e misto.

29

La tesi positiva

Aderendo a tale orientamento, il giudice dovrebbe revocare, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p.p., il beneficio della sospensione precedentemente concesso per il fatto che la sentenza di patteggiamento presuppone comunque un accertamento di responsabilità e ha natura di sentenza di condanna. In ogni caso, anche a prescindere dall'accertamento di responsabilità, la revoca della sospensione si sostanzia in un effetto penale che consegue automaticamente alla sentenza di patteggiamento, che, essendo equiparata ope legis alla sentenza di condanna, produce tutti gli effetti propri di una simile pronuncia, senza che tali effetti possano essere neutralizzati dalla base negoziale che costituisce il fondamento della decisione.

La tesi negativa

L'indirizzo - peraltro maggioritario - che nega la possibilità per il giudice di statuire anche sulla revoca di diritto della sospensione precedentemente concessa si fonda sull'applicazione del principio della intangibilità dell'accordo delle parti e sul rilievo dogmatico secondo cui la sentenza di patteggiamento non implica alcun accertamento positivo e costitutivo di responsabilità dell'imputato, dal momento che si fonda su un'indagine strutturalmente incompleta, che non comporta una piena verifica cognitiva del fatto.

La tesi mista

Per completezza espositiva si segnala un terzo filone interpretativo che, tentando di conciliare le suindicate tesi, ha espresso il seguente principio di diritto: «L'art. 445, comma 2, c.p.p. prevede che, ove l'imputato nel termine rispettivamente di cinque o di due anni non commette un nuovo delitto o una nuova contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue e si estingue anche ogni effetto



penale, tra cui anche la possibilità, in tal caso, di revocare una precedente sospensione condizionale della pena. Ne consegue che in caso di patteggiamento non è consentito procedere alla revoca di una sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, fino a che non si sia verificata la condizione della commissione di un nuovo reato entro il termine previsto dalla suddetta norma». (Cass. pen., Sez. I, 28 settembre 1995, n. 4676).

L'intervento dirimente delle Sezioni Unite

Secondo un primo orientamento, le Sezioni Unite, aderendo all'impostazione prevalente, hanno concluso per l'illegittimità della revoca di diritto della sospensione condizionale precedentemente concessa a seguito di sentenza di patteggiamento, dato che la pronuncia che irroga la pena difetta del requisito del pieno accertamento, momento necessario e preliminare per ritenere commesso il nuovo reato.

Il principio espresso è quello secondo cui «la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 168 comma 1, c.p. - per l'implicita riprovazione, speculare alla prognosi di ravvedimento a suo tempo formulata a favore dell'imputato - postula necessariamente una sentenza pronunciata sulla base di un accertamento di responsabilità fondato su una cognitio plena, nel contraddittorio delle parti, quella decisione adottata a conclusione del giudizio ordinario (artt. 529 ss. c.p.p.) o speciale (artt. 442, 453 c.p.p.), con la quale il giudice, se l'imputato risulta colpevole, pronuncia sentenza di condanna applicando la pena (art. 553, comma 1, c.p.p.) che egli individua e quantifica nell'esercizio del suo potere discrezionale (artt. 132 e 133 c.p.); poiché un simile tipo di accertamento non viene, invece, compiuto con la sentenza di cui all'art. 444 ss. c.p.p., che si sostanzia nell'applicazione di una pena senza giudizio, perché il giudice non deve dichiarare la colpevolezza dell'imputato, ma deve far riferimento all'accordo tra p.m. e imputato sul merito dell'imputazione, pur esercitando autonomi poteri di controllo sull'accordo stesso, ne consegue che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena non può derivare da una pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti» (Cass. pen., Sez. Un., 8 maggio 1996, n. 11).

Il revirement delle Sezioni Unite: la sentenza n. 17781 del 2005

Con la sentenza n. 17781 del 29 novembre 2005 (depositata il 23 maggio 2006), il Supremo Collegio, nella sua più ampia composizione, affronta nuovamente la vexata quaestio e conclude discostandosi dall'orientamento tradizionale avallato dai precedenti arresti.

In motivazione, la Corte, dopo aver affrontato criticamente le argomentazioni poste a sostegno dell'indirizzo negativo attraverso la rilettura dell'istituto del patteggiamento come modificato dai vari interventi normativi, si sofferma ad analizzare il valore ermeneutico da attribuire al concetto di equiparazione, avallando un'interpretazione rigorosa della lettera e dello spirito della legge. Pur



negando la coincidenza tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna, la Cassazione ha giustificato l'estensione degli effetti penali ricollegabili alla sentenza di patteggiamento, ammettendo che, per mezzo della stessa, l'organo giurisdizionale non si limiti all'applicazione dei provvedimenti amministrativi, ma favorisca il riconoscimento di altre conseguenze di natura penale non espressamente escluse.

Una tale impostazione ha portato a ritenere che la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. possa rappresentare titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., approdo, in precedenza, prevalentemente negato.

In considerazione del fatto che tale pronuncia muove da argomentazioni differenti per giustificare la posizione assunta - argomentazioni ancorate alla valutazione d'incidenza delle novelle intervenute rispetto allo schema tradizionale e tipico del patteggiamento - deve ritenersi che i principi espressi dalle precedenti sentenze delle Sezioni Unite siano, pressoché superati.

Orientamento maggioritario

La dottrina maggioritaria, attribuendo natura di condanna alla sentenza di patteggiamento, ha aspramente criticato l'indirizzo giurisprudenziale tracciato dalle Sezioni Unite negli Anni novanta, volto a escludere la revoca della sospensione condizionale della pena dal novero degli effetti penali della sentenza di patteggiamento (Nappi, Marini, Riccio).

Al di là delle considerazioni sopra svolte, alcuni propongono, come ulteriore argomento, che dalla stessa lettura dell'art. 445 c.p.p. si ricaverrebbe il dovere da parte del giudice di revocare la sospensione precedentemente concessa nel momento in cui è chiamato a irrogare la pena concordata. Si osserva, a tale riguardo, che il legislatore al comma 1 dell'art. 445 c.p.p. - dopo aver specificamente indicato gli effetti che non conseguono alla sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p. (non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né l'applicazione di pene accessorie e/o di misure di sicurezza - eccezion fatta per la confisca obbligatoria -, non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi) - ha statuito che «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna».

Poiché non può non avere tenuto conto del dettato dell'art. 168 c.p., si deve necessariamente ritenere che, se avesse voluto escludere, dalle conseguenze che derivano dalla condanna patteggiata, la revoca di ufficio della sospensione condizionale della pena, lo avrebbe dovuto disporre esplicitamente, inserendola nell'elencazione, al comma 1 dell'art. 445 c.p.p., degli effetti che non conseguono alla condanna patteggiata (Cedrangolo).



Considerazioni conclusive

Con la sentenza n. 17781 del 2005 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo aver dato attenta lettura dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, hanno avuto il merito di definire, secondo i parametri integratori forniti dai recenti interventi legislativi, i rapporti intercorrenti tra la pronuncia che applica la pena su richiesta delle parti e la disciplina dettata dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

Dopo aver negato - con ciò uniformandosi alle precedenti pronunce - che alla sentenza di patteggiamento possa essere riconosciuta la natura di sentenza di condanna (pena l'illegittima identificazione tra la pronuncia che conclude il giudizio ordinario a cognizione piena e quella che definisce il procedimento speciale a cognizione sommaria), ha tuttavia affermato che un'interpretazione sistematicamente orientata e rispettosa del dato normativo non può che condurre a ritenere che la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. costituisca titolo idoneo per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, indipendentemente dalla completezza dell'accertamento in ordine alla commissione del nuovo fatto-reato da parte dell'imputato.

32

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

SENTENZA COME TITOLO IDONEO PER LA REVOCA

Cassazione pen., Sez. I, 8 luglio 2019, n. 29847

La circostanza che la sentenza a pena patteggiata non possa costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena non esclude la revocabilità della sospensione concessa dalla predetta sentenza di patteggiamento a seguito della successiva condanna, concorrendo anche l'entità della pena applicata a richiesta a formare il limite di pena massimo oltre il quale il beneficio non è concedibile e diviene quindi revocabile.

Cassazione pen., Sez. I, 17 giugno 2019, n. 26685

La dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto.

Cassazione pen., Sez. V, 31 gennaio 2018, n. 4679

Il mutamento di giurisprudenza determinato da una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione costituisce elemento nuovo di diritto, idoneo a legittimare la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena pur fondata sui medesimi presupposti di fatto di altra precedentemente rigettata sulla base dell'orientamento



interpretativo poi superato. (Fattispecie relativa alla sentenza di patteggiamento ed alla sua natura di titolo idoneo per la revoca del beneficio previsto dall'art. 163 cod. pen.).

Cassazione pen., Sez. I, 6 febbraio 2017, n. 5501

La dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto.

Cassazione pen., Sez. V, 24 maggio 2010, n. 19594

La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'articolo 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

Cassazione pen., Sez. IV, 21 gennaio 2008, n. 2987

La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

Cassazione pen., Sez. Unite, 23 maggio 2006, n. 17781

La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

Tribunale di Milano 9 aprile 1997, Sadik

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. può rappresentare causa di revoca di precedente sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma 1, c.p.

Tribunale di Palermo 24 marzo 1997, Onorato

La revoca di diritto della sospensione condizionale ex art. 168, comma 1, n. 1 c.p. è conseguente anche a una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., poiché tale revoca non è prevista tra gli effetti esclusi dalla scelta del rito patteggiato a norma dell'art. 445 c.p.p.

Cassazione pen., Sez. I., 24 novembre 1993, Giordano



Alla sentenza che applica la pena su richiesta delle parti consegue di diritto la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, dovendosi escludere che per operare la revoca si debba procedere con le forme dell'incidente di esecuzione.

Cassazione pen., Sez. V., 5 ottobre 1993, Alessiani

La sentenza con cui il giudice applica la pena su richiesta delle parti ha la medesima natura e produce gli stessi effetti di una sentenza di condanna, salva espressa disposizione contraria. La revoca della sospensione condizionale della pena, perciò, segue come effetto automatico, ove non sia stata patteggiata - sussistendone le condizioni - una seconda concessione del beneficio, indipendentemente da una previsione specifica in sede di patteggiamento. Peraltro, poiché l'eventuale estinzione del reato, connessa alle specialità del rito, determina anche l'estinzione di ogni effetto penale della sentenza (art. 445, comma 2, c.p.p.) la disposta revoca del beneficio si deve conformare alla particolare disciplina dell'istituto del patteggiamento, nel senso che l'esecuzione della precedente condanna rimarrà comunque sospesa per il termine stabilito dalla legge e perderà efficacia allorquando il reato per il quale è stata applicata la pena venga a estinguersi, con la conseguente estinzione degli ulteriori effetti penali della sentenza (fra i quali la revoca del precedente beneficio).

Orientamento contrario

Cassazione pen., Sez. VI, 12 luglio 2004, n. 35891

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale e di quello della non menzione, concesso in relazione a condanna per fatto precedentemente commesso.

Cassazione pen., Sez. I, 18 settembre 2002, n. 32186

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può costituire causa di revoca del beneficio della non menzione concesso in relazione a condanna per fatto precedentemente commesso. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la modificazione dell'art. 168 c.p. intervenuta sul tema affine della revoca della sospensione condizionale della pena a opera della legge n. 128 del 2001 in quanto quest'ultima si limita a sancire la revoca automatica di quest'ultimo beneficio, ove disposto per una sentenza di patteggiamento, allorché esso sia stato concesso in violazione del limite legale di reiterabilità).

Cassazione pen., Sez. I, 29 novembre 2001, n. 5935

La revoca della sospensione condizionale per effetto di una successiva sentenza di applicazione della pena su richiesta è da escludere non solo quando ricorra l'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1, n. 1,



c.p. (fatto commesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza con la quale il beneficio era stato concesso), ma anche quando ricorra l'ipotesi di cui al n. 2 dello stesso art. 168, comma 1 (fatto commesso anteriormente, per il quale sia stata inflitta una pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.), atteso che anche detta seconda ipotesi, al pari della prima, presuppone che la nuova sentenza contenga l'accertamento dell'avvenuta commissione di un delitto; accertamento da riguardarsi come estraneo alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Cassazione pen., Sez. V, 20 marzo 1998, n. 1776

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, quantunque la sentenza che segue al giudizio speciale ex art. 444 c.p.p. non ha natura di sentenza di condanna e non costituisce dunque titolo idoneo per la revoca della sospensione della pena precedentemente applicata, deve tuttavia affermarsi che la pena applicata all'esito del patteggiamento legittimamente può essere ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale, in quanto applicando la pena, essa, sotto tale profilo, è equiparabile a una pronuncia di condanna.

Cassazione pen., Sez. Un., 26 febbraio 1997, n. 3600

Poiché nella sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti non sono riconoscibili tutti gli elementi idonei a qualificarla come una sentenza di condanna, essa non può costituire presupposto per la revoca ex art. 168 c.p. della sospensione condizionale della pena.

Cassazione pen., Sez. Un., 8 maggio 1996 n. 11

È illegittima, a seguito di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa.

EQUIPARABILITÀ SENTENZA DI CONDANNA

Cassazione pen., Sez. I, 9 novembre 2018, n. 51160

La sentenza di patteggiamento, stante la sua equiparazione ad una sentenza di condanna, quanto al fatto e alla sua attribuibilità, può essere utilizzata quale elemento di riscontro di una chiamata in correità.

LA PRATICA

IL CASO CONCRETO

Cassazione pen., Sezione V, 24 maggio 2010, n. 19594

(OMISSIS + 1) hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 617/2009 del Tribunale di Pordenone, del 27/08/2009, con la quale, ex articolo 444 c.p.p., e' stata applicata a ciascuno la pena di anni uno



di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di furto aggravato, commesso il (OMISSIS), deducendo la mancata applicazione di circostanze attenuanti invece spettanti (articolo 62 c.p., nn. 4 e 6) e l'utilizzo della sentenza di patteggiamento in esame quale titolo per la revoca del beneficio della sospensione condizionale connesso con precedente sentenza di condanna.

La soluzione accolta dalla Suprema Corte

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi inammissibili osservando come in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'applicazione delle circostanze ed alla entità della pena, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti.

36

D'altra parte, dalla stessa giurisprudenza è stato anche posto in evidenza che, poiché il giudice può solo respingere o accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini in cui l'accordo raggiunto dalle parti gli viene proposto, sarebbe illegittima la sentenza che contenesse un giudizio sulle circostanze di verso da quello prospettato nella richiesta medesima.

Quanto alla residua censura, la Suprema Corte ha rappresentato come trattasi di questione da tempo risolta dalle Sezioni Unite le quali hanno osservato come la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'articolo 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. U, Sentenza n. 17781 del 29/11/2005 Cc. (dep. 23/05/2006) Rv. 233518).

Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. di ciascun ricorrente al pagamento delle spese procedurali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in 1000 euro.

Sentenze

CASSAZIONE
CIVILE

Onorari professionali, chiarimenti della Cassazione su 37 determinazione dell'importo e condanna alle spese

Andrea Alberto Moramarco, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "N&T plus Diritto", 16 dicembre 2020

Corte di cassazione - Sezione VI-2 civile – Ordinanza 14 dicembre 2020, n. 28425

La Cassazione con l'ordinanza n. 28425/2020 afferma che in assenza di proposta conciliativa non possono essere accolte le spese di giudizio se all'esito del processo il quantum richiesto viene ridimensionato

Nella vigenza delle tariffe di cui al Dm 127/2004, il giudice determina l'importo degli onorari liberamente, non potendo scendere sotto il minimo previsto e non dovendo giustificare la scelta di non aver liquidato un importo compreso tra il minimo e il massimo. A dirlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 28425/2020, con la quale si afferma altresì che, in assenza di proposta conciliativa ex articolo 91 comma 1 cod. proc. civ., non possono essere accolte le spese di giudizio se all'esito del processo il quantum richiesto viene ridimensionato.

Il caso - La vicenda vede come protagonisti un avvocato amministrativista e una sua cliente, alla quale il legale aveva chiesto il pagamento per l'attività difensiva svolta in suo favore, consistita nella redazione di un ricorso amministrativo, nella discussione della richiesta sospensiva e in pubblica udienza. La somma totale pretesa dal professionista era superiore ai 7 mila euro e, per riscuoterla, l'avvocato aveva richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, confermato dal giudice di primo grado. La Corte d'appello, tuttavia, riduceva l'importo complessivo a poco più di 2 mila euro, applicando al caso di specie le tariffe di cui al Dm 127/2004 nella soglia minima prevista, trattandosi di attività semplice.

La decisione lasciava però entrambe le parti scontente, sicché sia l'avvocato che la sua cliente ricorrevano in Cassazione, il primo perché riteneva ingiusto il ritocco verso il basso della sua parcella;



la seconda perché contestava le spese legali poste a suo carico nonostante la rideterminazione del quantum richiesto dal legale. La Suprema corte boccia però entrambi i ricorsi.

La determinazione del compenso - Quanto a quello del legale, i giudici di legittimità ritengono irrilevante che il giudice distrettuale abbia deciso di applicare i minimi tariffari e non, invece, di liquidare un importo compreso tra il minimo e il massimo. Ebbene, nella vigenza del sistema tariffario, ricorda la Cassazione, la determinazione degli onorari dell'avvocato «costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una motivazione specifica e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità». In sostanza, precisa il Collegio, il giudice non è tenuto a spiegare il perché abbia scelto di liquidare gli onorari in una certa somma anziché in altra, fermo l'obbligo di non determinarli in misura inferiore.

38

Le spese legali - Quanto al ricorso della cliente, i giudici di legittimità ribadiscono l'interpretazione dell'articolo 91 comma 1 cod. proc. civ., per il quale ove il giudice accolga la domanda in misura non superiore a eventuale proposta conciliativa, le spese successive vanno poste a carico della parte che abbia ingiustificatamente rifiutato l'offerta. Ebbene, nella fattispecie, la domanda volta a ottenere il pagamento dei compensi è stata sì accolta per un importo inferiore a quanto inizialmente richiesto con il ricorso monitorio, ma non vi è traccia della formulazione di un proposta conciliativa con la quale la cliente abbia offerto il pagamento di una somma pari o superiore a quella liquidata in giudizio.



Eredità, il tribunale giudica in composizione monocratica sulla domanda di immediata divisione

Mario Finocchiaro, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "N&T plus Diritto", 8 dicembre 2020

Corte di cassazione - Sezione II civile – Sentenza 30 ottobre 2020, n. 24039

La richiesta delle attrici di addivenire alla divisione, invocando il potere del giudice di permettere la divisione immediata in deroga alla volontà del testatore, lungi dal configurarsi come un'impugnativa del testamento, presuppone, chiarisce la Cassazione con la sentenza 30 ottobre 2020 n. 24039, invece il pieno riconoscimento della sua vincolatività e l'intervento del giudice per superarne i limiti effettuali, sul presupposto che solo la deroga consentita dall'autorità giudiziaria permette di disattendere la decisione del testatore di mantenere vincolati i condividenti nel limite temporale dettato dalla norma in esame. Deve quindi escludersi che l'azione proposta, volta a consentire l'immediata divisione, si configuri alla stregua di un'impugnativa testamentaria idonea a radicare la decisione della lite in capo al collegio, avendo correttamente deciso la causa il tribunale in composizione monocratica.

Si tratta di una questione nuova sulla quale non risultano precedenti. In termini generali, nel senso che la elencazione delle controversie per le quali è stabilito che il tribunale giudica in composizione collegiale, quale contenuta sia nell'art. 48, comma 2, r.d. n. 12 del 1941, nel testo modificato dall'art. 88 l. n. 353 del 1990, in vigore sino al 1° giugno 1999, sia nell'art. 50 bis, comma 2, Cpc, introdotto dal decreto legislativo n. 51 del 1998, ha carattere tassativo, Cassazione 13 ottobre 2005, n. 19892, secondo cui, pertanto, nel giudizio relativo all'azione revocatoria fallimentare ex art. 64 legge fallimentare il tribunale giudica in composizione monocratica, in quanto detto giudizio non è menzionato tra quelli che dette norme riservano al tribunale in composizione collegiale, poiché esso non rientra tra i giudizi di «revocazione», menzionati da dette norme, che riguardano esclusivamente le cause aventi ad oggetto l'azione revocatoria del credito ammesso al passivo per effetto di dolo o di errore essenziale (art. 102 legge fallimentare), che, insieme con le cause di opposizione ed impugnazione e con quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti compongono il quadro delle controversie riservate alla decisione del tribunale in composizione collegiale, che devono essere mantenute distinte dalle cause dirette ad ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti pregiudizievoli ai creditori concorsuali (art. 44, 64 e 66 legge fallimentare).



FINAMAR
GROUP



Sempre in termini generali si è precisato, altresì, in giurisprudenza:

- in tema di giudizio di impugnazione, qualora il tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50 quater Cpc all'art. 161, comma 1, Cpc, ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione, Cassazione, ordinanza, 21 ottobre 2019, n. 26729 (nella specie, la corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis Cpc, anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater Cpc);

- è inammissibile il regolamento di competenza proposto per violazione dell'art. 50-bis Cpc, in quanto norma che, nello stabilire quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma alla ripartizione degli affari all'interno del tribunale medesimo, Cassazione, ordinanza 14 maggio 2018, n. 11716;

- la inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art. 50-quater Cpc al successivo art. 161, 1° comma, un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente convertibilità esclusiva in motivo di impugnazione; ne deriva che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla, e che la declaratoria di nullità non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito, Cassazione, ordinanza 20 giugno 2018, n. 16186;

- l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50-quater Cpc al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, né produrre l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, Cassazione, sentenza 18 giugno 2014, n. 13907, che ha confermato la decisione con la quale la corte di appello, accertata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione pronunciata a norma dell'art. 186 quater Cpc dal giudice monocratico invece che dal collegio, ha deciso sulla domanda senza rimettere la causa innanzi al



giudice di primo grado;

- in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari la competenza, qualora la domanda concerna anche altri profili del conflitto familiare, quali l'affidamento e il mantenimento del figlio minore (nella specie, di genitori non coniugati), è del tribunale in composizione collegiale e non monocratica, Cassazione, sentenza 22 giugno 2017, n. 15482.



Infortuni, impresa responsabile anche per una sola trasgressione

Giovanni Negri, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 15 dicembre 2020

Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 26 ottobre 2020, n. 29584

Imprese responsabili in materia di reati colposi anche per una sola violazione. Infatti, in materia di responsabilità amministrativa degli enti per reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, la Cassazione, sentenza n. 29584 della Quarta sezione penale, ha affermato che l'interesse, come criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può esistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, quando altre evidenze dimostrano il collegamento tra violazione e interesse dell'ente.

La sistematicità

La Cassazione, nell'affrontare il ricorso presentato da una società sanzionata sul piano pecuniario per violazione del decreto 231 del 2001, osserva che la sistematicità della violazione non deve essere considerata come un elemento tipico della fattispecie di illecito ascrivibile all'ente: «l'articolo 25 septies non richiede la natura sistematica delle violazioni della normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati».

È vero che ci sono state interpretazioni della norma di segno più moderato, indirizzate a evitare l'affermazione della responsabilità dell'impresa una volta dimostrati il reato presupposto e il rapporto di immedesimazione organica di chi ha posto in essere la condotta. E a essere valorizzato è stato allora il carattere sistematico della violazione.

Il no della Corte

Tuttavia non si tratta di una lettura accettabile, sottolinea la sentenza. Perché se è vero che il criterio di imputazione in discussione ha lo scopo di assicurare che la società non risponda solo sulla base del semplice rapporto di immedesimazione organica, garantendo che la persona fisica abbia agito nell'interesse dell'ente e non solo approfittando della posizione in esso ricoperta, «è eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti tutte quelle condotte, pur sorrette dalla



FINAMAR
GROUP



intenzionalità, ma, in quanto episodiche e occasionali, non espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari».

La ricerca delle prove

Tutto deve essere ricondotto sul piano della ricerca delle prove, con attenzione certo a evitare il rischio di fare coincidere un modo di essere dell'impresa con l'atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica. L'interesse dell'impresa alla commissione del reato deve essere valutato antecedentemente ai fatti e può certo essere ricavato dalla dimostrata tendenza dell'ente alla trasgressione delle regole antinfortunistiche con l'obiettivo di tagliare i costi di produzione e aumentare i profitti.

E allora «l'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorchè altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, così neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità».



Il sequestro per mafia dell'intera società non lede il diritto di proprietà del socio di minoranza in buona fede

Fabrizio Ventimiglia e Francesco Vivone, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Diritto", 3 dicembre 2020

Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 24 novembre 2020, n. 32904

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, afferma che se l'azienda ha natura mafiosa il sequestro dell'intera società è legittimo e non si può riconoscere al terzo – socio di minoranza – l'interesse a lamentare la lesione del diritto di proprietà.

Nota a margine Cass. Pen, sez. II, sent. 32904/2020

La Corte di Cassazione, con la sentenza sent. 32904/2020, afferma che se l'azienda ha natura mafiosa il sequestro dell'intera società è legittimo e non si può riconoscere al terzo – socio di minoranza – l'interesse a lamentare la lesione del diritto di proprietà.

A parere della Corte, infatti, se le quote del terzo non sono state sequestrate, questi mantiene il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato dei beni aziendali.

Questa, in sintesi, la vicenda processuale.

La Corte di Appello di Palermo rigettava il ricorso proposto dai Curatori fallimentari di una società avverso il decreto emesso dal Tribunale di Trapani avente ad oggetto il sequestro dell'intero patrimonio aziendale della società, confermando il provvedimento di prime cure.

Il Fallimento della Società – a mezzo del suo Avvocato di fiducia – proponeva quindi ricorso per Cassazione avverso il decreto, lamentando la violazione degli art. 20, 25 e 26 del decreto legislativo 159/2011.

In particolare, la difesa eccepeva che l'art. 20 del citato decreto prevede, quale condizione necessaria per poter disporre un sequestro, la circostanza che il bene sia nella disponibilità del proposto.



Per tale motivo il sequestro dell'intera società, sul solo presupposto che l'indagato fosse socio di maggioranza della stessa, sarebbe da ritenersi illegittima, potendo essere semmai sequestrata la sua quota, poiché è attraverso di essa che il proposto incide sull'azienda.

A sostegno della tesi difensiva in parola, inoltre, viene ricordato che l'art. 20 del citato decreto pone una presunzione iuris et de iure della disponibilità diretta quando il capitale sociale sia totalmente nelle mani dell'indagato.

In ogni altro caso, è necessario verificare che la società sia gestita dal socio in spregio di ogni regola societaria ed anche contro la volontà e l'opposizione dei soci di minoranza.

Nel caso di specie, il 36% del capitale sociale era di proprietà di un terzo di buona fede riconducibile, per di più, allo Stato; alla luce di questa composizione societaria era indubbio che la società non poteva essere fittizia e che il proposto non aveva esercitato in essa alcun diritto che non gli derivasse dal possesso delle partecipazioni sociali.

Per tali ragioni, a parere della difesa, non si sarebbe potuto presumere che l'azienda fosse integralmente nella disponibilità del socio di maggioranza e, di conseguenza, sarebbe stato onere della Corte di appello dare conto delle ragioni per le quali aveva ritenuto l'azienda direttamente riconducibile al proposto.

La Suprema Corte di Cassazione ricorda, innanzitutto, che L'art. 20 del D.lgs. 159/2011 prevede che "il Tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2535 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. In ogni caso, il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile".

La recente riforma che ha modificato il codice antimafia, inoltre, ha ampliato il perimetro della possibilità di intervento ablatorio, collegando, con effetto automatico, la confisca delle quote del capitale sociale alla confisca dell'intero compendio aziendale.

Siffatta disposizione è coerente con la ratio legis che, come affermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, sent. 26/06/2014 n. 4880) è da individuarsi nella finalità di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati alla disponibilità di determinati soggetti, che non possano dimostrarne la legittima provenienza.



A parere dei Giudici della Corte "... è quindi evidente che, qualora i beni della società siano riconducibili alla attività del proposto, che pure non sia titolare delle quote dell'intero capitale sociale, si debba procedere al sequestro e confisca dei beni".

Nel caso di specie, dunque, il sequestro è da considerarsi legittimo in quanto il patrimonio della società risulta complessivamente inquinato dalle attività illecite poste in essere dal socio di maggioranza del quale è dimostrata la "mafiosità" delle condotte imprenditoriali.

In conclusione, la Corte di Cassazione respinge il ricorso anche nella parte in cui viene dedotta una lesione del diritto di proprietà di un terzo osservando che, non essendo state sequestrate, nel caso di specie, le quote del terzo, questi avrebbe comunque diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato dei beni aziendali, con conseguente insussistenza della lamentata lesione.

46

Rassegna di giurisprudenza

CIVILE

Espulsione, valido il decreto prefettizio comunicato con copia autenticata

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, Il Sole 24 ORE - Estratto da "N&T plus Diritto"

Espulsione di straniero – Notifica del decreto prefettizio – Copia trasmessa telematicamente o via fax – In presenza di attestazione di conformità - Validità.

In tema di espulsione dello straniero è regolare la notifica del decreto del prefetto e del provvedimento del questore straniero mediante consegna a mano della copia dell'atto trasmesso via fax o telematicamente che contenga l'attestazione di conformità all'originale con data luogo e firma comprensiva di qualifica e nome e cognome, seppur la firma sia scarsamente leggibile. Il radicale vizio di nullità per difetto della necessaria formalità comunicatoria sussiste tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata una mera copia libera o informale dell'atto perché non recante l'attestazione di conformità all'originale.

47

• **Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 24 novembre 2020 n. 26722**


Straniero - Provvedimento del prefetto di espulsione - Comunicazione all'interessato di copia via fax senza attestazione di conformità all'originale - Nullità - Fondamento.

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria forma comunicatoria, il relativo provvedimento prefettizio, nel caso in cui all'espellendo venga consegnata soltanto una copia dell'atto via fax non recante l'attestazione di conformità all'originale, non essendo invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, del raggiungimento dello scopo.

• **Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 17 dicembre 2019 n. 33507**

Straniero - Espulsione – Comunicazione del provvedimento prefettizio di espulsione - In copia libera o informale - Successiva consegna di altra copia debitamente autenticata – Omissione - Nullità del provvedimento - Configurabilità - Produzione della copia autenticata in corso di giudizio di opposizione - Irrilevanza.

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, sussiste il radicale vizio della nullità del relativo provvedimento prefettizio - per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria - tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata una mera copia, libera e informale, dell'atto, non sottoscritta dal Prefetto né recante attestazione di conformità all'originale, e senza che, neanche successivamente, gli venga consegnata altra copia debitamente autenticata, irrilevante essendo, ai fini dell'eventuale sanatoria della detta nullità, che tale copia venga invece prodotta soltanto in



FINAMAR
GROUP



giudizio, e al solo fine di attestare al Giudice che, nell'ufficio depositario, giace l'originale dell'atto opposto. Tale produzione persegue, difatti, finalità estranee a quella delineata dagli artt. 13 comma tre e sette del D.Lgs. 286/1998 e quattordici della legge 15/1968 e risulta del tutto inidonea a sanare il vizio di nullità dell'atto, non rappresentando tempestivo esercizio di autotutela da parte dell'organo amministrativo.

• **Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 6 settembre 2004 n. 17960**

Provvedimento prefettizio di espulsione ex art. 13 t.u. immigrazione - Comunicazione all'interessato - In copia conforme all'originale - Legittimità.

Il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero ben può essere comunicato all'interessato in copia conforme formata dal pubblico ufficiale autorizzato, atteso che l'autenticazione a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 offre la certezza, fino a querela di falso, della esistenza del provvedimento originale conforme e dell'autografa sottoscrizione dell'organo competente. (Nella specie il ricorrente censurava che la copia conforme del provvedimento di espulsione a lui comunicata non risultasse, anch'essa, sottoscritta dal prefetto, ma da un funzionario delegato; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha respinto la censura).

• **Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 9 novembre 2001 n. 13871**

PENALE

Valutazione circa l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, Il Sole 24 ORE - Estratto da "N&T plus Diritto"

Esecuzione della pena - Pena detentiva - Stato di salute del condannato - Accertamento della incompatibilità - Criteri.

Il giudizio di compatibilità dello stato detentivo con le condizioni di salute del condannato riguarda anche la verifica se la carcerazione, nel caso concreto, determina nel detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario.

49

• **Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 27 novembre 2020 n. 33583**

Esecuzione - Pene detentive - Istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute - Accoglimento - Condizioni - Indicazione.

Ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario.

• **Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 19 giugno 2019 n. 27352**

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica - Incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato - valutazione - Criteri.

In tema di differimento della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice è sempre tenuto ad accertare, se del caso con l'ausilio di un perito, il reale stato patologico del detenuto, onde verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza e un'afflizione di tale intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione della pena e da rendere incompatibile la prosecuzione della carcerazione nel rispetto della dignità umana, non potendo limitarsi a richiamare il sospetto (nella specie, riportato nella documentazione sanitaria acquisita), di un uso strumentale da parte del detenuto dell'accertata sintomatologia, ipoteticamente riconducibile ad una condizione di precarietà psico-fisica autoindotta.

• **Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 10 gennaio 2019 n. 1033**



Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica - Incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato - Valutazione - Criteri.

In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai fini della valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi a esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale.

• **Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 27 novembre 2018 n. 53166**

Pena - Esecuzione - Rinvio dell'esecuzione - Rinvio facoltativo - Grave infermità fisica - Obblighi di motivazione - Contenuti - Fattispecie.

In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte al condannato dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost.. (Fattispecie, nella quale la Corte annullava con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di differimento della pena, con la quale i giudici avevano, con affermazioni apodittiche, ritenuto la compatibilità delle patologie accertate con il regime carcerario ed escluso che integrasse trattamento contrario al senso di umanità la detenzione intramoenia del condannato, ultrasettantenne, afflitto da patologia cardiaca gravissima e ad alto rischio, non emendabile e trattata farmacologicamente).

• **Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 25 gennaio 2016 n. 3262**

Rassegna di normativa

(G.U. 21 dicembre 2020 - n. 316)

Ambiente

DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157
Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00183)
(G.U. 30 novembre 2020 n. 297)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2020
Proroga dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019. (20A06486)
(G.U. 30 novembre 2020 n. 297)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 novembre 2020
Approvazione del modello di certificazione, relativo al 2020, per la richiesta da parte dei comuni del contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016. (20A06606)
(G.U. 30 novembre 2020 n. 297)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 novembre 2020
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. (20A06532)
(G.U. 30 novembre 2020 n. 297)

DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158
Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00184)
(G.U. 2 dicembre 2020 n. 299)

LEGGE 27 novembre 2020, n. 159
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00182)
(G.U. 3 dicembre 2020 n. 300)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 25 novembre 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 715). (20A06655)
(G.U. 3 dicembre 2020 n. 300)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767)
(G.U. 3 dicembre 2020 n. 301)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"». (20A06768) Pag. 91
(G.U. 4 dicembre 2020 n. 302)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 5 dicembre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06781) Pag. 45
(G.U. 5 dicembre 2020 n. 303)



FINAMAR
GROUP



MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 5 dicembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. (20A06782) Pag. 46 (G.U. 5 dicembre 2020 n. 303)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 5 dicembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. (20A06783) Pag. 48 (G.U. 5 dicembre 2020 n. 303)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 novembre 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 716). (20A06670) Pag. 49 (G.U. 5 dicembre 2020 n. 303)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 novembre 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 717). (20A06671) Pag. 51 (G.U. 5 dicembre 2020 n. 303)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 dicembre 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 718). (20A06769) (G.U. 9 dicembre 2020 n. 305)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 11 dicembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. (20A06975) (G.U. 12 dicembre 2020 n. 308)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 719). (20A06823) (G.U. 12 dicembre 2020 n. 308)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 2020

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 721). (20A06846) (G.U. 12 dicembre 2020 n. 308)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città' metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia. (20A06912) (G.U. 14 dicembre 2020 n. 309)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019. (20A06913) (G.U. 14 dicembre 2020 n. 309)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 dicembre 2020

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 722). (20A06918) (G.U. 15 dicembre 2020 n. 310)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19



FINAMAR
GROUP



ORDINANZA 23 novembre 2020

Nomina dell'Azienda regionale emergenza sanitaria della Regione Lazio (ARES -118) soggetto attuatore per il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Lazio. (Ordinanza n. 33/2020). (20A06961)
(G.U. 16 dicembre 2020 n. 311)

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196)
(G.U. 18 dicembre 2020 n. 313)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 dicembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A07122)
(G.U. 20 dicembre 2020 n. 315)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro. (20A06917)
(G.U. 21 dicembre 2020 n. 316)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 2020

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabria e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia. (Ordinanza n. 720). (20A07039)
(G.U. 21 dicembre 2020 n. 316)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 2020

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabria e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia. (Ordinanza n. 720). (20A07039)
(G.U. 21 dicembre 2020 n. 316)

Economia e Fisco

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 2020

Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2021. (20A06484)
(G.U. 30 novembre 2020 n. 297)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 2020

Definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate. (20A06514)
(G.U. 30 novembre 2020 n. 297)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 2020

Fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale. (20A06589)
(G.U. 2 dicembre 2020 n. 299)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2020

Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. (20A06526) Pag. 1
(G.U. 4 dicembre 2020 n. 302)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2020

Decreto «Sure» - Strumento europeo di sostegno temporaneo 2nd Instalment con scadenze 4 novembre 2025 e 4 novembre 2050. (20A06659) Pag. 38
(G.U. 5 dicembre 2020 n. 303)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2020

Decreto «Sure» - Strumento europeo di sostegno temporaneo First Instalment con scadenze 4 ottobre 2030 e 4 ottobre 2040. (20A06660) Pag. 41
(G.U. 5 dicembre 2020 n. 303)



FINAMAR
GROUP



BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2020

Applicazione agli enti italiani, partecipanti ai sistemi gestiti dalle controparti centrali LCH Limited e ICE Clear Europe Limited, regolati dalla legge inglese, delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto. (20A06723)

(G.U. 9 dicembre 2020 n. 305)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 12 novembre 2020, n. 293203

Attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive - Rilevazione dati anno 2020. (20A06773)

(G.U. 10 dicembre 2020 n. 306)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2020

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2020. (20A06915)

(G.U. 14 dicembre 2020 n. 309)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 settembre 2020

Condizioni, modalità e termini per la concessione alle start-up innovative di agevolazioni finalizzate all'acquisizione di servizi prestati dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione. (20A06847)

(G.U. 14 dicembre 2020 n. 309)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2020

Modifica del saggio di interesse legale. (20A06997)

(G.U. 15 dicembre 2020 n. 310)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 26 novembre 2020

Secondo riparto delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per l'anno 2020. (20A06887)

(G.U. 16 dicembre 2020 n. 311)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 23 novembre 2020

Proroga delle previsioni di cui al decreto 26 luglio 2016, recante disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie. (20A06996)

(G.U. 17 dicembre 2020 n. 312)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 novembre 2020

Determinazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 101 della legge di bilancio 2019, in favore della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la realizzazione degli obblighi previsti dal contratto di servizio e di quelli per lo sviluppo della programmazione digitale. (20A06920)

(G.U. 17 dicembre 2020 n. 312)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Approvazione del bando di gara per progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, così come previsto dal Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale. (20A06890)

(G.U. 17 dicembre 2020 n. 312)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 dicembre 2020

Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2021, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza. (20A06995)

(G.U. 18 dicembre 2020 n. 313)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2020

Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata. (20A06968)

(G.U. 19 dicembre 2020 n. 314)

Immobili/Edilizia/Urbanistica/Trasporti/Demanio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 novembre 2020



FINAMAR
GROUP



Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno. (20A06669)
(G.U. 3 dicembre 2020 n. 300)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIRETTIVA 19 novembre 2020

Finanziamento, tramite lo strumento dei contratti di sviluppo, di programmi di sviluppo finalizzati, in coerenza con il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. (20A06694)
(G.U. 9 dicembre 2020 n. 305)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 ottobre 2020

Determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto. (20A06780)
(G.U. 10 dicembre 2020 n. 306)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 ottobre 2020

Parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti delle concessionarie statali.
(G.U. 11 dicembre 2020 n. 307)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 ottobre 2020

Misure attuative delle disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile. (20A06813)
(G.U. 16 dicembre 2020 n. 311)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 11 novembre 2020

Fissazione di un termine unico per le proposte di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i decreti n. 1007/2017, n. 94/2019, n. 392/2019 e n. 847/2019. (Decreto n. 158/2020) (20A06892)
(G.U. 18 dicembre 2020 n. 313)

Professioni & Lavoro

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 ottobre 2020

Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. (20A06534)
(G.U. 30 novembre 2020 n. 297)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 308/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 9 ottobre 2020. (20A06686)
(G.U. 7 dicembre 2020 n. 304)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 320/2020 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 10 novembre 2020. (20A06687)
(G.U. 7 dicembre 2020 n. 304)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 22/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 20 ottobre 2020. (20A06688)
(G.U. 7 dicembre 2020 n. 304)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 41/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 20 ottobre 2020. (20A06689)
(G.U. 7 dicembre 2020 n. 304)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1 ottobre 2020, n. 163

Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (20G00188)
(G.U. 12 dicembre 2020 n. 308)



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 164
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca. (20G00176)
(G.U. 14 dicembre 2020 n. 309)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 165
Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca.
(20G00177)
(G.U. 14 dicembre 2020 n. 309)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 166
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione. (20G00178)
(G.U. 14 dicembre 2020 n. 309)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 167
Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione. (20G00179)
(G.U. 14 dicembre 2020 n. 309)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 settembre 2020, n. 168
Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per
l'esercizio della professione di tecnologo alimentare. (20G00189)
(G.U. 15 dicembre 2020 n. 310)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2020, n. 169
Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche,
degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia
dei depositanti. (20G00190)
(G.U. 15 dicembre 2020 n. 310)

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 1 dicembre 2020
Risoluzione n. 3/2020. Criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella
progressione in carriera. (Delibera n. 1326/2020). (20A06809)
(G.U. 15 dicembre 2020 n. 310)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 ottobre 2020, n. 170
Regolamento recante la disciplina delle modalita' di accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un
successivo corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
(20G00191)
(G.U. 16 dicembre 2020 n. 311)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Rimborso degli oneri sostenuti per l'indennita' di malattia dei lavoratori addetti al trasporto pubblico locale. Anno di
competenza 2014. (20A06934)
(G.U. 17 dicembre 2020 n. 312)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 71/20 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per gli psicologi (ENPAP) in data 4 settembre 2020. (20A06965)
(G.U. 18 dicembre 2020 n. 313)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 2020

Definizione dei requisiti ai fini della sperimentazione dell'incremento dei fondi per il trattamento economico accessorio del
personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane. (20A06966)
(G.U. 19 dicembre 2020 n. 314)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 novembre 2020
Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2020. (20A06987)
(G.U. 21 dicembre 2020 n. 316)

Pubblica Amministrazione

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERA 25 novembre 2020



Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. (20A06644)
(G.U. 30 novembre 2020 n. 297)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 5 novembre 2020**

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze relativamente all'avvio delle attività autoscuola. (Repertorio atti n. 129/CU). (20A06658) Pag. 77
(G.U. 4 dicembre 2020 n. 302)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Pratola Serra e nomina della commissione straordinaria. (20A06612) Pag. 1
(G.U. 5 dicembre 2020 n. 303)

**ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
COMUNICATO**

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile (20A06663) Pag. 54
(G.U. 5 dicembre 2020 n. 303)

DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2020, n. 160

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (20G00185)
(G.U. 7 dicembre 2020 n. 304)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 novembre 2020

Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011. (20A06617)
(G.U. 7 dicembre 2020 n. 304)

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2020

Disposizioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai sensi dell'articolo 124-novies, comma 3 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. (Regolamento n. 46). (20A06676)
(G.U. 7 dicembre 2020 n. 304)

**ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
COMUNICATO**

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile (20A06677)
(G.U. 7 dicembre 2020 n. 304)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 45/2020 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPi) in data 30 luglio 2020. (20A06720)
(G.U. 9 dicembre 2020 n. 305)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 20/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 23 settembre 2020. (20A06721)
(G.U. 9 dicembre 2020 n. 305)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Approvazione della delibera adottata dal comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 24-25-26 giugno 2020. (20A06722)
(G.U. 9 dicembre 2020 n. 305)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 161

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. (20G00186)
(G.U. 10 dicembre 2020 n. 306)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2020, n. 162

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sulla disciplina



FINAMAR
GROUP



dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. (20G00187)
(G.U. 11 dicembre 2020 n. 307)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 1 luglio 2020

Ripartizione delle quote premiali relative all'anno 2020 da assegnare alle regioni ed alle province autonome in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. (20A06755)
(G.U. 11 dicembre 2020 n. 307)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
COMUNICATO

Avviso della consultazione sulle «Linee guida sull'utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento» (20A06792)
(G.U. 11 dicembre 2020 n. 307)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO

Procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete locali. (20A06929)
(G.U. 16 dicembre 2020 n. 311)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020

Assegnazione alla città di Chiari del titolo di «Capitale italiana del libro» per l'anno 2020. (20A06885)
(G.U. 17 dicembre 2020 n. 312)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Laghi. (20A06882)
(G.U. 17 dicembre 2020 n. 312)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Cazzago San Martino e nomina del commissario straordinario. (20A06883)
(G.U. 17 dicembre 2020 n. 312)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Castelraimondo e nomina del commissario straordinario. (20A06884)
(G.U. 17 dicembre 2020 n. 312)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2020

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 10.3 della Farmacopea europea 10^a edizione ed eliminazione dal 1° gennaio 2021 delle monografie Carisprodolo (1689), Meprobamato (0407), Acido nalidissico (0701). (20A06933)
(G.U. 17 dicembre 2020 n. 312)

LEGGE 18 dicembre 2020, n. 173

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (20G00195)
(G.U. 19 dicembre 2020 n. 314)

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERA 18 novembre 2020

Modificazione dell'articolo 25, settimo comma, del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966. (20A06967)
(G.U. 19 dicembre 2020 n. 314)

MINISTERO DELLA SALUTE


DECRETO 7 dicembre 2020

Elenco annuale, aggiornato al 30 novembre 2020, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe. (20A06894)
(G.U. 19 dicembre 2020 n. 314)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 agosto 2020, n. 174

Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6. (20G00193)
(G.U. 21 dicembre 2020 n. 316)



FINAMAR
GROUP



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2020

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, recante «Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220». (20A06898)
(G.U. 21 dicembre 2020 n. 316)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2020

Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare nonché modalità e tempistiche per l'esposizione del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking n. 1522. (20A06986)
(G.U. 21 dicembre 2020 n. 316)

Sicurezza

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. (20A06844)
(G.U. 16 dicembre 2020 n. 311)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2020, n. 171

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (20G00192)
(G.U. 17 dicembre 2020 n. 312)



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per FINAMAR Group e Ordine degli Avvocati di Perugia

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2020 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

